

«Quattro euro a causa vanno bene» Il Tar Lazio sviscerisce la professione legale

MASSIMILIANO DI PACE A PAGINA 10

GIUSTIZIA

CON LA SENTENZA PUBBLICATA IL 27 AGOSTO I GIUDICI RESPINGONO IL RICORSO DEL COA DI ROMA CONTRO IL "RECLUTAMENTO A BASSO COSTO" DI AVVOCATI DA PARTE DELL'INPS: «LA LEGGE DEL 2017 NON VALE PER LA PA»

Dal Tar del Lazio altro siluro all'equo compenso. Galletti: «Svilto il ruolo del difensore»

MASSIMILIANO DI PACE

La Pubblica Amministrazione continua a fare orecchie da mercante, con la complicità dei Tribunali, quando si tratta di equo compenso degli avvocati.

Questa triste considerazione trova conferma nella sentenza del Tar del Lazio del 20 luglio scorso, e pubblicata il 27 agosto, che ha dato ragione all'Inps: l'istituto aveva emanato a inizio di quest'anno un avviso per acquisire la disponibilità di 77 avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Roma, per i quali erano previsti, come compenso, 250 euro per le domiciliazioni e 80 euro per le sostituzioni. Come criteri di selezione venivano indicati alcuni parametri, come il voto di laurea, i voti ottenuti in alcune specifiche materie (diritto civile, diritto commerciale, di-

ritto del lavoro e procedura civile), e anche l'anzianità di iscrizione all'Ordine forense, che non poteva superare i 5 anni. A quel punto il Coa di Roma (rappresentato da Lorenzo Maria Cioccolini e Roberto Schneider) aveva presentato

ricorso al Tar, lamentando in primo luogo che non erano rispettati i parametri di compenso minimi, come indicati dal decreto ministeriale 55/2014 (emanato in applicazione dell'art. 13, comma 6, della legge 247/2012), e in secondo luogo l'irragionevolezza e l'illogicità dei requisiti di valutazione, fra cui il fatto di non essere "anziani" (5 anni massimo di anzianità).

Anche l'Aiga (rappresentata da Elvira Fragalà) è intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio, per l'impugnazione della delibera dell'Inps che indicava i professionisti selezionati.

La sentenza del Tar, dopo aver richiamato la normativa, sottolinea come la regola per la fissazione del compenso

sia la libera pattuizione, mentre le tariffe minime possono essere utilizzate solo in caso di mancato accordo delle parti, e dato che i professionisti selezionati in base all'avviso rimangono liberi di accettare o meno le singole convenzioni, non vi sarebbe alcuna una violazione della legge.

In ogni caso, asserisce il Tar, il comma 2, dell'art. 13-bis, della legge 247/2012 si applica solo alle grandi imprese private (come banche e assicurazioni), e non anche alla Pubblica Amministrazione, la

quale, pur essendo impegnata a garantire il principio dell'equo compenso, in virtù dell'art. 19-quaterdecies del D.L. 148/2017, non deve ritenersi costretta a rispettare rigidamente i parametri del Dm 55/2014, considerata, da una parte, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica, come confermato dal comma

4 dell'art. 19-quaterdecies, e dall'altra, la natura delle attività professionali richieste, come nel caso in specie, ossia la domiciliazione o sostituzione dell'avvocatura dell'Inps, la quale però rimane in carico delle attività di studio della causa, elaborazione delle strategie difensive e redazione degli atti. In ogni caso gli avvocati incaricati devono svolgere un'attività ripetitiva e seriale, trattandosi di contenzioso in materia previdenziale.

In conclusione il Tar ritiene che i compensi fissati dall'Inps siano coerenti con i principi dell'art. 36 della Costituzione, e sul punto non vi



è stata, secondo il Tar, dimostrazione del contrario da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Anche sul fronte dei criteri di selezione, il Tar ritiene che essi rientrino nella sfera di discrezionalità della Pubblica

Amministrazione, fermo restando che nella fattispecie essi sono automatici e obiettivi, mentre il limite di età è finalizzato a favorire i giovani, in linea con le politiche del lavoro.

Queste motivazioni non sono però convincenti, secondo l'avvocato Antonino Galletti, presidente dell'Ordine forense di Roma: «Innanzitutto la deroga all'applicabilità delle regole sull'equo compenso è prevista dall'articolo 19-quadecies, comma 4-bis, del decreto legge 148 del 2017, esclusivamente in favore degli agenti della riscossione, e questo conferma l'applicabilità del principio dell'equo compenso nei confronti di tutte le altre P.A., come d'altronde ribadito dalla sentenza del Tar Lombardia, Sezione Prima, del 29 aprile 2021, numero 1071. Inoltre è inaccettabile», fa notare Galletti, «la sottovalutazione da parte dell'Inps, e anche del Tar, della natura e complessità, oltre che del valore, dell'attività difensionale richiesta all'avvocato».

Entrando nel merito della sentenza, il presidente del Coa di Roma trova ulteriori rilievi, che giustificerebbero l'appello: «Per esempio, non sta scritto da nessuna parte nell'Avviso dell'Inps che l'attività richiesta ai professionisti selezionati sarebbe limitata ad alcune tipologie di cause. Inoltre, non c'è stata risposta nella sentenza sul tema del mancato rimborso delle spese vive.

Infine, il tenore letterale dell'avviso porterebbe alla conclusione che l'avvocato potrebbe, in un sola giornata, essere chiamato a sostituire l'Avvocatura dell'Inps per più di 25 volte, visto che si afferma che il compenso passa da 80 a 105 euro 'nel caso di affidamento, nella stessa giornata, di un numero di procedimenti superiore a 25'. In conclusione, è difficile affermare che il compenso sia equo quando un avvocato potrebbe prendere in concreto meno di 4 euro per procedimento!».



IL PRESIDENTE DEL COA DI ROMA ANTONINO GALLETTI